



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

## ALL B13

### SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO “ENERGIA” DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, FOTOVOLTAICI E STABILI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IN OTTEMPERANZA DELLA L.R. N. 17/2009 E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, COMPRESI GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA) CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. N. 115/2008)”.**



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

PROVINCIA DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n° \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO "ENERGIA" IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI, FOTOVOLTAICI E STABILI COMUNALI (MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, CON RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 17/09 E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, COMPRESI GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA) CON L'OPZIONE DEL FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS N. 115/2008). CIG: 4511118456 – CUP: B34I12000100004

L'anno duemilatredici, alle ore \_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ nella Sede Municipale, in Torrebelvicino, Piazza A. Moro n. 7,

avanti a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra, autorizzato a rogare nell'interesse dell'Unione (Comune di Torrebelvicino e Comune di Valli del Pasubio) gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.01.2000 n. 267, domiciliato per la carica presso la sede municipale, sono comparsi i Signori:

- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito nel presente Atto denominato anche "Unione", che interviene in questo Atto in nome, conto ed interesse dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra, giusto decreto del Presidente n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta – C.F. 92023110247;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, che interviene in questo atto in qualità di \_\_\_\_\_, della società \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, p.iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_,



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

chiamata nel prosieguo del presente atto per brevità anche “*Appaltatore*”.

PREMESSO:

- che l'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra con deliberazione di Giunta n. 19 del 21.08.2012, ha disposto di attuare una forma di partenariato pubblico privato (PPP) attraverso lo strumento del Finanziamento Tramite Terzi (FTT) che si caratterizza, proprio per la formula del finanziamento, nella fornitura globale dei servizi di diagnosi, finanziamento, progettazione, installazione, gestione e manutenzione di un impianto tecnologico dalle cui prestazioni deriverà il risparmio energetico e quindi monetario che permetterà all'impresa aggiudicataria dell'appalto, con durata a lungo termine, di recuperare l'investimento effettuato e remunerare il capitale investito, favorendo
- che tale forma di partenariato consente un miglioramento della qualità del servizio della illuminazione pubblica, degli impianti semaforici e fotovoltaici e degli impianti elettrici negli stabili comunali favorendo, altresì, il conseguimento di un risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell'inquinamento luminoso della Regione Veneto (L.R. n° 17/2009);
- che con determinazione a contrarre n. 76 in data 17/09/2012 del Responsabile dell'Area LL.PP., è stata indetta la gara con oggetto l'affidamento del servizio “energia”, inteso come l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, fotovoltaici e stabili comunali, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e le attività tese all'adeguamento normativo, riduzione dell'inquinamento luminoso e al conseguimento del risparmio energetico (interventi di efficienza energetica) con l'opzione del finanziamento tramite terzi (FTT);
- che, a seguito di gara con procedura aperta, l'appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all'appaltatore, come risulta dal verbale della commissione giudicatrice in data \_\_\_\_\_;
- che le verifiche d'Ufficio in ordine alle dichiarazioni rese dall'appaltatore in sede di gara hanno dato esito positivo, ovvero, è stata riscontrata la veridicità di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000;



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area LL.PP. il medesimo appalto è stato definitivamente aggiudicato all'appaltatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

*ARTICOLO 1 (Premesse)*

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

*ARTICOLO 2 (Oggetto dell'appalto)*

L'Unione, come sopra rappresentata, affida all'appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, il servizio "energia" (esercizio, manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria) degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, fotovoltaici ed elettrici negli stabili comunali di esclusiva proprietà dell'Unione (Comune di Torrebelvicino e Comune di Valli del Pasubio), installati e presenti sul territorio comunale, compresa la fornitura di energia elettrica e la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riduzione inquinamento luminoso ed efficienza energetica, mediante ricorso all'opzione del Finanziamento Tramite Terzi, quindi a titolo non oneroso per l'amministrazione.

Il capitolato speciale d'appalto, quale documento facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegato, prevede all'art. 2 le seguenti attività oggetto d'appalto:

- a) l'esercizio degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, fotovoltaici e stabili comunali di proprietà comunale esistenti alla data odierna od integrati, ed installati nel corso della durata dell'appalto ai sensi del presente capitolato;
- b) la manutenzione ordinaria, programmata - preventiva e straordinaria degli impianti oggetto di consegna od integrati, ed installati nel corso della durata dell'appalto, ai sensi del presente capitolato e secondo le modalità e le caratteristiche illustrate dall'appaltatore nel disciplinare manutentivo proposto in sede di offerta tecnica, ad integrazione della traccia del servizio manutentivo richiesto, ALLEGATO B11, facente parte integrante del presente capitolato;



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- c) l'approvvigionamento di energia elettrica per la pubblica illuminazione, impianti semaforici e stabili comunali, ovvero, la corresponsione degli oneri d'energia, previa voltura o nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo all'appaltatore, che diverrà intestatario del medesimo contratto a partire dalla data di consegna degli impianti;
- d) la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo/messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, fotovoltaici e stabili comunali, esistenti alla data odierna, sviluppando il progetto preliminare offerto in sede di gara, a sua volta redatto tenendo conto degli interventi minimali richiesti come da ALLEGATO B10;
- e) la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento, la realizzazione degli interventi atti a generare una maggiore efficienza energetica e riduzione dell'inquinamento luminoso degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, fotovoltaici e stabili comunali, sviluppando il progetto preliminare offerto in sede di gara, a sua volta redatto tenendo conto degli interventi minimali richiesti come da ALLEGATO B10;
- f) la reperibilità e il pronto intervento fissati nel presente capitolato ovvero offerti in sede di gara;
- g) l'assistenza procedure tecnico-amministrative volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalle vigenti norme;
- h) la predisposizione di progetti preliminari di ampliamento degli impianti oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni e le richieste della stazione appaltante;
- i) la georeferenziazione degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici e loro implementazione nel SIT dell'amministrazione;
- j) la progettazione e la realizzazione di un sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici georeferenziati da implementare nel SIT dell'amministrazione (Sistema Informativo Territoriale realizzato su base CTR della Regione Veneto). Tale sistema deve poter garantire la supervisione in tempo reale dello stato di funzionalità dei componenti, ricevere segnalazioni relative ad anomalie, eventi accidentali o manomissioni per comunicarle tempestivamente al personale preposto. Il Sistema dovrà permettere il controllo degli orari di accensione e spegnimento degli impianti e la gestione delle emissioni luminose in modo da poter limitare i consumi e l'inquinamento luminoso nelle ore notturne. Il Sistema dovrà inoltre creare un data-base degli eventi per ottenere il controllo



# UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

statistico nel tempo, garantire la possibile ottimizzazione delle funzionalità e ridurre le anomalie, permettendo una conoscenza certificata sia degli eventi che degli interventi tecnici (guasti, malfunzionamenti, consumi, interventi manutentivi, e conseguenti tempistiche, ecc.), in modo da consentire all'amministrazione di controllare efficacemente la quantità e la qualità delle prestazioni erogate dall'appaltatore.

Il sistema di telecontrollo e telegestione dovrà prevedere l'interazione dinamica con il Sistema Informativo Territoriale comunale, permettendo la possibilità di interscambiare, con modalità automatiche, le informazioni alfanumeriche, assicurandone il costante allineamento, al fine di rendere fruibili all'interno del SIT tutte le informazioni contenute nel data – base del sistema di telecontrollo e telegestione. Tale interscambio deve avvenire, ad esempio, tramite viste e/o *webservices*. Il Sistema Informativo Territoriale dovrà quindi disporre dei dati del sistema di telecontrollo e telegestione, a partire da una rappresentazione cartografica per stadi successivi di approfondimento. In altri termini, selezionando uno specifico oggetto nel SIT si dovrà poter accedere all'interfaccia di gestione dell'impianto direttamente ed eseguire le interrogazioni necessarie. Il Sistema di telecontrollo e telegestione che sarà installato deve essere implementabile in modo da permettere la gestione ed il controllo anche di altri servizi dell'amministrazione. Tutte le prestazioni sopra elencate, erogate secondo le modalità meglio descritte negli articoli che seguono per gli impianti oggetto del contratto, dovranno interessare tutte le apparecchiature/sottoimpianti presenti e da realizzare riguardanti gli impianti elettrici di pubblica illuminazione, impianti semaforici e impianti elettrici negli stabili comunali, che comprendono:

- la rete di distribuzione dell'energia elettrica all'impianto;
- quadri elettrici di comando ed eventuali sottoquadri di zona;
- quadri elettrici con regolatore del flusso luminoso;
- i punti luce;
- eventuali apparecchiature di regolazione poste all'interno della plafoniera e/o morsettiera
- tubazioni per la protezione dei cavi elettrici;
- cassette di derivazione;
- giunti in gel per le connessioni elettriche dentro pozzetto di ispezione e/o plinto;
- conduttori e minuterie;



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- sostegni.

- k) la realizzazione del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) redatto ai sensi dell'art. 5 c. 1 della L.R. n. 17/2009 e della delibera di Giunta Regionale n. 2410 del 29.12.2011, come indicato al successivo art. 11.

*ARTICOLO 3 (Durata)*

Il presente contratto:

- ha durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di consegna degli impianti, avvenuta con apposito verbale sottoscritto dalle parti il \_\_\_\_\_;
- è rinnovabile di altri 10 (dieci) anni alla scadenza, previa verifica in contraddittorio da parte dell'Unione, ai sensi dell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto.

Nell'ultimo mese di durata dell'appalto, l'amministrazione si riserva la facoltà, senza che ciò dia origine ad un diritto di indennità verso l'appaltatore, di prendere tutte le misure utili per valutare la convenienza alla proroga dello stesso con il medesimo appaltatore al fine di assicurare la continuità del servizio.

Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, alla fine del periodo di vigenza contrattuale, a richiesta dell'amministrazione, l'appaltatore sarà comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio – alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalità del contratto scaduto – sino all'espletamento della nuova gara per l'affidamento del servizio ed il subentro del nuovo appaltatore.

*ARTICOLO 4 (Corrispettivo dell'appalto)*

Il corrispettivo dovuto dall'Unione all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € \_\_\_\_\_ (cifre e lettere) annui, IVA nella misura di legge esclusa, oltre ad € \_\_\_\_\_ (cifre e lettere) annui per oneri della sicurezza, IVA nella misura di legge esclusa, il tutto per la durata di 10 (dieci) annualità. Il corrispettivo annuo sarà erogato, ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, in n. 12 rate mensili posticipate e, a partire dal secondo anno contrattuale, sarà oggetto di aggiornamento annuale secondo le modalità previste all'art. 6 del citato capitolato speciale d'appalto che vengono di seguito riassunte:



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- a) per i consumi energetici, si farà riferimento alla variazione media annuale dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica praticati nel mercato vincolato per usi illuminazione pubblica;
- b) per i costi di fornitura materiali, si farà riferimento al 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT;
- c) per i costi della manodopera, si farà riferimento all'aumento del costo medio del lavoro (aumento costo medio operai – centro nord), così come desumibile dalle Tabelle del Ministero del Lavoro.

Complessivamente, la variazione del canone annuo sarà così calcolata con la seguente formula, ampiamente spiegata nel richiamato capitolato speciale d'appalto:

$$Pr = (0,80 * Pc * PKwhf / PKwhi) + (0,05 * Pc * 0,75 \text{ FOI annuale}) + (0,15 * Pc * Pmmf / Pmmi)$$

Le Parti convengono che il calcolo dell'aggiornamento del canone annuo dovrà essere effettuato entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, a partire dal secondo ed avrà valore dal 1° (primo) gennaio dello stesso anno.

Gli aggiornamenti di cui sopra saranno verificati in contraddittorio tra appaltatore ed Unione, sulla base di un prospetto trasmesso dall'appaltatore stesso all'Unione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, rispetto al giorno convenuto per la verifica.

L'adeguamento del canone annuale sarà praticato altresì nel caso di variazione del numero dei punti luce, secondo la seguente formula  $Pr = Pc * n \text{ plf} / n \text{ pli}$ , anch'essa spiegata nel sopra richiamato art. 6, al verificarsi di modifiche e/o ampliamenti della consistenza degli impianti.

*ARTICOLO 5 (Finanziamento tramite terzi degli interventi proposti)*

Gli interventi richiamati all'art. 2 lett d) ed e) del capitolato speciale d'appalto, intesi come progettazione, fornitura, esecuzione interventi, direzione lavori e collaudo di tutto quanto necessario a consentire il contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso saranno effettuati, sulla base di quanto ulteriormente proposto in sede gara, a partire dagli interventi minimali richiesti di cui all'ALLEGATO B10 del capitolato speciale d'appalto, con il necessario finanziamento da parte dell'appaltatore (finanziamento tramite terzi) quindi a titolo non oneroso per l'amministrazione.





UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

L'appaltatore provvederà alla loro realizzazione, sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento del risparmio energetico e delle economie gestionali generate. In particolare, l'investimento s'intenderà ripagato entro la scadenza del contratto con tutti i risparmi attesi generati dagli interventi proposti (risparmio energetico ed economie gestionali). Pertanto, l'ammortamento degli investimenti realizzati dall'appaltatore, comprensivo di tutti i relativi costi, sarà a totale rischio del medesimo e non costituirà in alcun modo onere per l'amministrazione.

A tal proposito, l'appaltatore ha dichiarato la sostenibilità economica degli interventi e la remunerabilità dell'investimento e della conseguente gestione del servizio nel Piano Economico Finanziario comprendente il Piano di Ammortamento degli Investimenti predisposto e presentato dal medesimo in sede di offerta.

Rispetto alle previsioni dell'appaltatore proposte in sede di offerta, i maggiori costi di gestione e dei consumi energetici che possono influire sul risparmio conseguibile (a parità di punti luce) saranno sopportati esclusivamente dall'appaltatore stesso. Analogamente, le maggiori economie dovute ad un minor consumo o minori costi di gestione rispetto agli obiettivi dichiarati, saranno di competenza dell'appaltatore.

*ARTICOLO 6 (Obblighi dell'appaltatore)*

L'appalto viene affidato dall'amministrazione ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

1. capitolato speciale di appalto e relativi allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14;
2. offerta tecnica di cui all'art. 2 lett. b) ed f) proposta dall'appaltatore in sede di gara;
3. offerta tecnica di cui all'art. 2 lett. d) ed e) proposta dall'appaltatore in sede di gara;
4. offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
5. piano economico-finanziario comprendente il piano di ammortamento degli investimenti presentato dall'appaltatore in sede di gara;
6. piano di sicurezza rischi specifici propri dell'impresa, elaborato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

*ARTICOLO 7 (Prestazioni a carico dell'appaltatore)*

L'appaltatore ha l'obbligo di espletare il servizio oggetto del presente contratto secondo le modalità e le tempistiche contenute nel capitolato speciale d'appalto, nei suoi allegati, con le integrazioni delle offerte tecniche presentate in sede di gara.

In particolare, i contenuti delle caratteristiche generali del servizio, le prescrizioni di carattere generale, nonché le principali prestazioni a carico dell'appaltatore sono riportati negli articoli 9, 10, 11 e 12 del suddetto capitolato speciale d'appalto, contenenti fra l'altro le principali norme, leggi e regolamenti a cui l'appaltatore deve attenersi nell'espletamento del servizio di che trattasi.

*ARTICOLO 8 (Fornitura dell'energia elettrica)*

Ai sensi dell'art. 12 del capitolato speciale d'appalto, con l'assunzione del servizio, l'appaltatore deve provvedere nel più breve tempo possibile all'avviamento delle pratiche per la domiciliazione delle fatture relative fornitura dell'energia elettrica presso la propria sede e, altrettanto tempestivamente, alla volturazione, a proprio carico, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto. In ogni caso, l'appaltatore è tenuto a scontare dalle prime fatture emesse un importo corrispondente a quanto dovuto dall'amministrazione al fornitore di energia elettrica per il pagamento di fatture relative a consumi energetici successivi alla data di avvio del servizio ovvero ad effettuare una nota di credito secondo la modalità richiesta dall'amministrazione stessa.

*ARTICOLO 9 (Manutenzione ordinaria, programmata-preventiva e straordinaria degli impianti, reperibilità e pronto intervento)*

Ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto a mantenere in esercizio tutti gli impianti consegnati, secondo le modalità previste nel capitolato stesso, nonché ad effettuare un continuo controllo di tutti i parametri funzionali e della conformità alle leggi vigenti e/o che saranno tali nel corso dell'appalto; i medesimi impianti saranno riconsegnati, alla fine dell'appalto, in perfetta efficienza e perfetto stato di adeguamento normativo, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. Inoltre, qualora gli interventi proposti in gara prevedano l'installazione di sorgenti ad alta efficienza energetica (ad esempio corpi illuminanti con tecnologia



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

a LED), è ulteriore preciso obbligo dell'appaltatore mantenere, per tutta la durata del contratto, il loro adeguamento all'avanzare dell'innovazione tecnologica per la fattispecie delle sorgenti installate.

Il servizio d'illuminazione pubblica e all'interno degli stabili è garantito, per tutta la durata del contratto, alle condizioni già descritte in precedenza e secondo la traccia del servizio manutentivo di cui all'ALLEGATO B11 del capitolato speciale d'appalto, ulteriormente sviluppato nel disciplinare manutentivo proposto dall'appaltatore in sede di gara, secondo i quali l'appaltatore ha l'obbligo di intervenire tempestivamente per ripristinare la funzionalità degli impianti a seguito di guasti a qualsiasi causa dovuti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

Per quanto sopra, l'appaltatore ha l'obbligo, con l'assunzione del servizio, di attivare e pubblicizzare, a propria cura e spese, un numero verde attivo 24 ore su 24 per la segnalazione dei guasti da parte di chiunque, come deve attivare altresì un servizio di reperibilità e pronto intervento anch'esso attivo 24 ore su 24 per sette giorni su sette.

Qualsiasi guasto alle sorgenti luminose, in qualsiasi modo rilevato o segnalato, dovrà essere oggetto di ripristino da parte dell'appaltatore secondo i termini previsti all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto, ovvero migliorati con la proposta tecnica offerta in sede di gara; diversamente, saranno applicate le penali riportate nel medesimo articolo.

*ARTICOLO 10 (Consegna e riconsegna degli impianti)*

Con l'assunzione del servizio è redatto in contraddittorio fra le parti un verbale di consegna degli impianti oggetto del presente appalto, affidati all'appaltatore. Dalla medesima data, decorrono le responsabilità a carico dell'appaltatore secondo quanto indicato nell'art. 21 del capitolato speciale d'appalto.

Al termine del periodo contrattuale, tutte le apparecchiature e gli impianti, compresi i loro accessori, manufatti e fabbricati che li contengono dovranno essere riconsegnati dall'appaltatore all'amministrazione in perfetta efficienza e rispondenza alle norme e nello stato di fatto, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovano, salvo il normale deperimento d'uso.

Le modalità di riconsegna degli impianti sono previste nell'art. 22 del capitolato speciale d'appalto.



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

*ARTICOLO 11 (Realizzazione degli interventi proposti)*

L'appaltatore dovrà realizzare gli interventi richiamati all'art. 2 lett d) ed e) del capitolato speciale d'appalto, con quanto ulteriormente proposto in sede gara, entro i primi dodici mesi di assunzione del servizio ovvero secondo la tempistica offerta in gara, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto; egli dovrà provvedere a tutte le spese inerenti la progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, fornitura materiali, allestimento e autorizzazioni cantieri, posa in opera e collaudo, nonché a tutte le ulteriori spese riportate nell'art. 11 del citato capitolato speciale d'appalto; ai sensi di tale ultimo articolo, l'appaltatore deve provvedere, al termine dei lavori, alla realizzazione del censimento degli impianti ed implementazione dei dati nel sistema di telecontrollo e telegestione di cui al precedente art. 2 del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, si dà atto che entro 40 giorni consecutivi dalla data di esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, l'appaltatore dovrà presentare il progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo.

L'inizio dei lavori avrà luogo subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo, previa nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione da parte dell'amministrazione con spese a carico dell'appaltatore; con l'inizio dei lavori l'amministrazione nominerà altresì il Collaudatore sempre con spese a carico dell'appaltatore.

Al termine dell'esecuzione degli interventi, dovrà essere consegnata all'amministrazione tutta la documentazione tecnica elencata nell'art. 24 del capitolato speciale d'appalto e si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data di fine lavori, secondo le modalità e alle condizioni previste nell'art. 25 del medesimo capitolato.

L'appaltatore riconosce che gli interventi proposti, così realizzati, saranno acquisiti immediatamente al patrimonio dell'Unione; nessun diritto potrà vantare l'appaltatore medesimo nei confronti dell'amministrazione in relazione a detti lavori e, in particolare, nessuna corresponsione di somme a qualunque titolo potrà essere pretesa.



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

*ARTICOLO 12 (Obblighi contributivi e retributivi sicurezza nei luoghi di lavoro)*

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona vigenti, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; egli si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri lavoratori le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. In caso di inadempienza contributiva o retributiva, l'amministrazione applicherà quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del DPR n. 207/10.

L'appaltatore si obbliga altresì al rispetto, verso i propri lavoratori, di tutti gli adempimenti in materia di igiene, sicurezza, infortunistica, assumendo, a proprio carico, tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Con riferimento all'art. 26 comma 3 del citato D.lgs n. 81/2008 e in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto, viene dato atto che sono stati rilevati rischi da interferenza, come evidenziato nel D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) – Allegato B12 al capitolato speciale d'appalto; nel citato documento è stato quantificato il costo della sicurezza, ritenuto congruo pari ad € 4.000,00/annui – non soggetti a ribasso, che l'amministrazione deve corrispondere all'appaltatore. Nell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto vengono fissate le modalità di aggiornamento di detto ultimo costo, a partire dal secondo anno contrattuale.

La valutazione dei rischi specifici propri dell'impresa dell'appaltatore, i cui costi derivanti si intendono un onere a carico del medesimo, è contenuta nel Piano di Sicurezza, presentato e registrato con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si richiamano in contenuti dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto.

*ARTICOLO 13 (Caucione definitiva ed altre garanzie)*

L'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

\_\_\_\_\_ (cifre e lettere), a mezzo di fideiussione bancaria/assicurativa – polizza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ - compagnia/istituto \_\_\_\_\_.

Tale cauzione sarà svincolata a termini di legge secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 113 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, l'amministrazione avrà diritto di valersi, di propria autorità, della suddetta cauzione. In tal caso, è fatto obbligo all'appaltatore di reintegrare la cauzione medesima, in tutto o in parte, nel termine che gli sarà prefissato da parte dell'amministrazione stessa.

Per detta garanzia, vengono fissate le modalità di aggiornamento del relativo importo nell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 129 c. 1 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore/l'esecutore degli interventi richiamati all'art. 11 del presente contratto ha stipulato polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ compagnia/\_\_\_\_\_, avente copertura per eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli impianti ed opere anche preesistenti, per l'importo di € 1.500.000,00 (cifre e lettere) e che prevede come massimale contro la responsabilità civile verso terzi l'importo di € 5.000.000,00 (cifre e lettere).

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

A far data dall'assunzione del servizio ovvero alla data del \_\_\_\_\_ l'appaltatore ha stipulato inoltre una polizza assicurativa che tiene indenne l'amministrazione da tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio per una somma assicurata pari ad € 2.000.000,00 (cifre e lettere) e che prevede una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sempre derivanti dall'esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 5.000.000,00; detta polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del servizio.

Per quest'ultima polizza, vengono fissate le modalità di aggiornamento dei relativi massimali nell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto.

*ARTICOLO 14 (Responsabilità dell'appaltatore)*

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo in materia di garanzie, l'appaltatore è comunque responsabile sotto il profilo civile e penale per qualsiasi danno a cose e persone possa derivare in



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di compenso o rivalsa nei confronti dell'amministrazione.

Resta pertanto ferma l'intera responsabilità dell'appaltatore per i danni a cose e persone, coperti o non coperti da assicurazione e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente art. 13.

E' di esclusiva competenza e spettanza dell'appaltatore l'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare danni a cose e persone; l'amministrazione viene pertanto esonerata da ogni responsabilità, anche verso terzi, per infortuni e danni che possono verificarsi in dipendenza dello svolgimento del presente servizio anche da parte degli eventuali subappaltatori.

*ARTICOLO 15 (Penali)*

In aggiunta alle penali previste dagli artt. 16 e 24 del capitolato speciale d'appalto, riguardanti il mancato rispetto dei termini per la riparazione dei guasti, accensione e spegnimento impianti, nonché per il mancato rispetto dei termini per l'ultimazione degli interventi proposti, viene prevista una penale per il mancato rispetto degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati dall'appaltatore in sede di gara, espressi in percentuale rispetto al consumo dell'anno 2011, quantificata in € 1,50 per ogni Kwh/anno di risparmio in meno rispetto a quanto dichiarato, a prescindere dal risparmio energetico riconosciuto dall'AEEG per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.

Viene prevista, altresì, un'ulteriore penale, in caso di ritardo del caricamento dati nel data-base del sistema di telecontrollo e di telegestione, oltre il termine previsto nell'art. 11 del capitolato speciale d'appalto, quantificata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al suddetto termine.

Le modalità di applicazione di dette penali e del loro aggiornamento sono riportati nell'art. 31 del capitolato speciale d'appalto.

*ARTICOLO 16 (Cessione del contratto e subappalto)*

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., il contratto oggetto del presente capitolato non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del medesimo decreto legislativo.





UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato è consentito e autorizzato alle condizioni contenute nel richiamato art. 118, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato nell'art. 32 del capitolato speciale d'appalto.

*ARTICOLO 17 (Risoluzione delle controversie)*

Per la risoluzione delle controversie sono previsti gli istituti contemplati dalla parte IV del D.lgs n. 163/2006 ad eccezione dell'arbitrato.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 244 del D.lgs n. 163/2006 in materia di competenza del giudice amministrativo, le controversie non risolte diversamente sono deferite al foro giudiziale di Vicenza.

*ARTICOLO 18 (Risoluzione del contratto)*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 135 del D.lgs n. 163/2006, il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore, nei casi contemplati dall'art. 35 del capitolato speciale d'appalto. Viene prevista altresì la risoluzione del contratto in tutti i casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo da parte dell'appaltatore, nell'esecuzione del contratto medesimo, casi riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche nel suddetto art. 35.

La risoluzione del contratto, a qualsiasi causa dovuta, comporta il pagamento all'appaltatore delle prestazioni del servizio rese (principale e secondaria), purché regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compreso il maggiore danno e gli oneri per il nuovo affidamento.

In caso di risoluzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore di garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'amministrazione di affidare la gestione ad altro soggetto.

*ARTICOLO 19 (Recesso)*

Ai sensi dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto, fatto salvo l'esercizio della revoca del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente l'amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere dal presente contratto nei casi di giusta causa e di mutamenti di carattere normativo ed organizzativo, interessanti l'amministrazione, a garanzia della tutela dell'interesse pubblico prevalente.





UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende: quando risulta depositato nei confronti dell'appaltatore un ricorso per dichiarazione di fallimento o risulti depositata una richiesta di scioglimento, liquidazione, o proposta di concordato preventivo o comunque ogni altra istanza proposta ai sensi della Legge Fallimentare che possa rendere incerta l'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore.

Il recesso da parte dell'amministrazione dovrà riconoscere all'appaltatore le prestazioni del servizio rese (principale e secondaria), purché regolarmente eseguite.

In tutti i casi di recesso, è fatto obbligo all'appaltatore di garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'amministrazione di affidare la gestione ad altro soggetto.

*ARTICOLO 20 (Domicilio dell'appaltatore)*

A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa/Ufficio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

*ARTICOLO 21 (Norma di rinvio)*

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di richiamare e sottoscrivere le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, specialmente quelle in materia di contratti pubblici, il bando e il disciplinare di gara.

*ARTICOLO 22 (Spese contrattuali)*

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del presente contratto.

*ARTICOLO 23 (Registrazione)*

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, a carico dell'amministrazione, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. del 26.04.1986 n. 131, modificato dall'art. 6 del D.L. 30.09.1989 n. 332.



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

*ARTICOLO 24 (Riservatezza)*

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle contenute nei data-base gestionali, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento del servizio.

Tale obbligo si estende a tutti gli impianti originari nonché a quelli realizzati con gli interventi proposti in sede di offerta e non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La responsabilità dell'appaltatore in materia di rispetto degli obblighi di segretezza anzidetti è estesa anche al proprio personale, nonché ai subappaltatori e al personale di quest'ultimi.

In caso di inosservanza, saranno applicate le norme in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale così come contenute nell'art. 35 del capitolato speciale d'appalto.

*ARTICOLO 25 (Disposizioni derivanti dal Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 09/01/2012)*

Secondo quanto disposto dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione Regionale delle Province del Veneto e l'Associazione Regionale Comuni del Veneto e dalla Legge 13/08/2010 n. 136:

- L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- L'appaltatore si impegna a comunicare all'Unione, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Unione, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
- L'Unione si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998;
- L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5 bis del decreto legislativo n. 490/1994;



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
- I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia;
- Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Unione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
- L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1;
- Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione all'Unione e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale;
- In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, l'Unione dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto;
- L'Unione non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie;
- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Unione ed alla Prefettura ufficio territoriale del governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

*ARTICOLO 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari)*

Pena la nullità assoluta del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine:

- per il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente contratto, in ottemperanza del comma 7 del citato art. 3, dovrà comunicare, sotto la propria responsabilità, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- dovrà prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese, a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, in veste ad esempio di subappaltatori e/o subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- dovrà informare l'amministrazione e la Prefettura di Vicenza, se ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto;
- dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture, oggetto del presente appalto, al fine di permettere all'amministrazione di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità da parte di subappaltatori e/o subcontraenti.
- tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della medesima legge 136/2010;



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- il bonifico bancario o postale deve riportare i seguenti codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo Gara) del presente contratto:  
CUP: B34I12000100004;  
CIG: 4511118456;
- la fattura ed ogni richiesta di pagamento all'Unione devono riportare i codici CUP e CIG, nonché l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico;
- l'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

*ARTICOLO 27 (Controlli)*

Durante l'esecuzione del presente contratto, l'amministrazione ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni, a suo insindacabile giudizio, con o senza preavviso, sempre e comunque alla presenza dell'appaltatore o del suo rappresentante o del responsabile tecnico.

L'amministrazione ha altresì facoltà di prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri di manutenzione e di tutta la documentazione in genere inerente l'appalto.

Eventuali irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e a quanto proposto in sede di gara saranno immediatamente notificate per gli opportuni adempimenti di competenza.

*ARTICOLO 28 (Conformità a standard sociali minimi)*

L'Appaltatore ha dichiarato che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “*Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*” (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948);
- art. n. 32 della “*Convenzione sui Diritti del Fanciullo*” (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989, ratificata in Italia con legge del 27.05.1991 n. 176 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989*”);
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

di essere a conoscenza delle Convenzioni fondamentali dell'ILO, ovvero:

- Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182);
- Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105);
- Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n. 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione impiego e professione n. 111);
- Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98).

*ARTICOLO 29 (Trattamento dei dati personali)*

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa l'appaltatore che tutti i dati contenuti nel presente contratto e da esso derivanti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico; l'amministrazione informa altresì l'appaltatore che egli gode dei diritti di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo.



UNIONE DEI COMUNI  
DELL'ALTA VAL LEOGRA

- PROVINCIA DI VICENZA -

COMUNE DI TORREBELVICINO

COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa pagine intere n. \_\_\_\_, oltre quanto di questa, viene letto alle parti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

L'APPALTATORE \_\_\_\_\_

L'UNIONE \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO \_\_\_\_\_